

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SEPCIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr.ssa Daniela Galazzi Presidente

dr. Andrea Compagno Giudice

dr.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.6313 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante, *Parte_2*
rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Di Salvo, con elezione di domicilio al seguente indirizzo
pec: *Email_1*

opponente

CONTRO

CP_1, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lo Re, con elezione di domicilio al
seguito indirizzo pec: *Email_2*

opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza
del 05.02.2026, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla coop. *Pt_1* avverso il d.i. n.
1259/2024 reso dal Tribunale di Palermo, avente ad oggetto la somma di euro 9.500,00, pretesa
da *CP_1* a titolo di rimborso della quota sociale dalla stessa versata.

A sostegno dell'opposizione la società ha preliminarmente eccepito l'illegittimità del recesso
esercitato dalla *CP_1* stante il rischio della cooperativa di perdere gli apporti mutualistici. Ha
chiesto poi di essere autorizzata a chiamare in causa il Presidente e i membri del CdA sul
presupposto che la situazione di indebitamento in cui versava la società fosse da imputare alla

mala gestio dei membri del precedente CdA; ciò al fine di essere manlevata da eventuali condanne risarcitorie o restitutorie in favore della **CP_I**

Costituitasi l'opposta ha insistito nella propria pretesa, opponendosi alle richieste avversarie.

La società, con la memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 171 ter cpc, ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 37 dello statuto che devolve alla "cognizione di arbitri rituali tutte le controversie relative alla validità delle delibere assembleari promosse da e contro i soci da o contro la società ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali".

Così brevemente riassunti i termini della vicenda, preliminarmente va dichiarata inammissibile in quanto tardiva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente solo con la prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.

In primo luogo, va ricordato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione la clausola compromissoria integra una forma di deroga convenzionale alla competenza del giudice statale, configurandosi quale eccezione di incompetenza per materia o per valore, soggetta pertanto ai termini perentori di cui all'art. 38 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2013, n. 24153).

Va inoltre ricordato che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, pur assumendo la posizione sostanziale di convenuto, resta soggetto ai termini perentori previsti dall'art. 38 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni di incompetenza, le quali devono essere sollevate con il primo atto difensivo utile" (Cass. 6 novembre 2015 n. 22748; Cass. 5 giugno 2019, n. 15300 Cassazione 112/2024).

Da ciò consegue che l'opponente deve sollevare l'eccezione di incompetenza nell'atto di citazione ex art. 645, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 23 ottobre 2015, n. 21672; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22528), altrimenti la competenza resta radicata in capo al giudice adito.

Né, d'altronde, la competenza arbitrale è assimilabile a quella funzionale, così da giustificare il rilievo ad opera del giudice ex art. 38, comma 3, c.p.c.: tale competenza, infatti, si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali possono scegliere se sottoporre la vertenza agli arbitri o escluderne la competenza, mediante l'introduzione di un giudizio ordinario, ovvero non proponendo l'eccezione di arbitrato (cfr. Cass. 6 novembre 2015 n. 22748; Cass. 5 giugno 2019, n. 15300 Cassazione 112/2024).

Va inoltre dichiarata l'inammissibilità della richiesta di chiamata di terzo formulata dalla cooperativa opponente: come già rilevato in corso di causa, la società non è legata agli

amministratori da un rapporto di garanzia tale per cui può agire contro di essi per essere manlevata da eventuali condanne risarcitorie o restitutorie in favore dei soci o di terzi, ferma restando l'azione esperibile dalla società in via autonoma nei confronti degli amministratori per far valere eventuali loro responsabilità da inadempimento e chiedere eventualmente il risarcimento del danno conseguente.

Passando al merito, deve osservarsi che il recesso del socio in una società cooperativa a mutualità prevalente, come nella specie, è disciplinato dagli artt. 2526 e 2532 c.c. e si configura come atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare lo scioglimento del rapporto sociale. A differenza delle società di capitali, il legislatore nelle cooperative ha attribuito rilievo centrale alla volontà della società, prevedendo che lo scioglimento del rapporto non discenda automaticamente dalla dichiarazione di recesso, bensì dall'accettazione dell'organo amministrativo. L'accettazione, quale manifestazione negoziale della volontà dell'ente collettivo, costituisce quindi atto costitutivo e perfezionativo del recesso.

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nell'affermare che "l'accettazione del recesso da parte della società ha efficacia costitutiva dello scioglimento del rapporto sociale, sì che – una volta intervenuta – l'ente non può più revocarla né contestarla avendo perso ogni potere di intervento sul vincolo sociale, ormai definitivamente estinto, residuando esclusivamente gli effetti patrimoniali relativi alla liquidazione della quota" (Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2017, n. 27529; Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2016, n. 2463; Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2019, n. 14717).

Nel caso di specie, la cooperativa ha validamente e inequivocabilmente accettato il recesso, come da delibera del CdA regolarmente comunicata alla socia (v. doc n.5 allegato alla comparsa di costituzione) che ha quindi determinato l'estinzione del rapporto sociale.

Consegue che le circostanze dedotte nel presente giudizio dirette a contestare il recesso della opposta sono incompatibili con il vincolo ormai sciolto, non potendosi pervenire, nemmeno in via incidentale, ad un giudizio di illegittimità del recesso che contrasti con l'accettazione già compiuta dalla stessa società.

Tuttavia, a parere del Tribunale non ricorrono i presupposti per procedere alla liquidazione della quota del socio receduto.

È principio consolidato nella giurisprudenza che, sebbene il diritto alla liquidazione delle quote nasca e si perfezioni al momento del recesso o dell'esclusione del socio, tuttavia la liquidazione resta subordinata all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si verifica lo

scioglimento del rapporto. Nelle cooperative a mutualità prevalente la liquidazione della quota del socio uscente è regolata dall'art. 2535 c.c. e dall'art. 2514 lett. c) c.c., che impongono di assumere quali parametri della liquidazione quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui si verifica il recesso, dedotte le perdite (Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2019, n. 14717; Cass. civ., sez. I, ord. 16 aprile 2024, n. 10325). Del resto, così recita l'art.12 dello Statuto della **Pt_I** “la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento diventa operativo”.

Ebbene, l'opposta (attore sostanziale) non ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2020 in cui si è sciolto il rapporto sociale né ha chiesto di acquisire altra documentazione contabile relativa alla società che avrebbe potuto consentire la ricostruzione di una situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data del recesso.

In considerazione dell'assenza della predetta documentazione non è possibile procedere alla quantificazione della quota sociale da liquidare: il decreto ingiuntivo va quindi revocato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 1.865,50, di cui euro 145,50 per spese vive, oltre iva cpa e spese generali come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1259/2024 reso dal Tribunale di Palermo;

rigetta le domande di **CP_I** ;

Condanna l'opposta al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,50, di cui euro 145,50 per spese vive, oltre iva cpa e spese generali come per legge.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale in data 13/02/2026.

La Giudice

Emanuela Rosaria Maria Piazza

La Presidente

Daniela Galazzi